



Città di Minerbio

Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 60 del 22/12/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE IMU PER L' ANNO 2022

L'anno 2021 addì ventidue del mese di dicembre alle ore 19:00 ed in continuazione in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 comma 1, del DL. n. 18 del 17/03/2020 convertito con Legge 24/04/2020 n. 27 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale con proprio Decreto n. 14/2020, previa dunque l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del presente atto risultano PRESENTI N. 11 Consiglieri:

BONORI ROBERTA	Presente	BACILIERI LIBERO	Presente
TASSINARI EURA	Assente	POLUZZI NICOLA	Presente
LAZZARI MANUEL	Presente	CANTELLI CINZIA	Presente
FACCHINI NICOLO'	Presente	ATTI LAURO	Presente
SGARGI DARIA	Presente	RICCI FEDERICO	Assente
BALLANDI GIACOMO	Presente	VERRI CLAUDIO	Presente
TURRINI ELENA	Presente		

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori non Consiglieri: Rambaldi Catia, Tugnoli Fabrizio.

Presiede il Sindaco Roberta Bonori, partecipa il Segretario Avv. Giuseppe Beraldi con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curando la verbalizzazione della seduta.

Dato atto che il Sindaco e il Segretario Generale sono collegati in videoconferenza e che il Segretario riscontra il collegamento simultaneo dei presenti e il numero legale.

Il Presidente, verificato che il numero dei consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto corrisponde al numero legale, procede a far trattare l'argomento in oggetto sopra indicato.

Scrutatori:

Sgargi Daria, Poluzzi Nicola, Verri Claudio.



Città di Minerbio

Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 60 del 22/12/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ALIQUOTE IMU PER L' ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sul punto n. 2 iscritto all'ODG l'Assessore Facchini;

Premesso che ad opera dell'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Richiamato di seguito quanto disciplinato dalla Legge 160/2019 all'art. 1, ai commi:

- n. 740 che conferma il presupposto dell'imposta nel possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9,
- sono assimilate, ex lege, alle abitazioni principali:
 - 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;



Città di Minerbio

Bologna

- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- n. 741, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
 - il medesimo comma 741, lettera c, punto 6) consente all'Ente di usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari:
 - possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
 - n. 744, il quale conferma la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Così come la norma citata specifica che per le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, a questi ultimi spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
 - n. 751 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2022 gli immobili cosiddetti "beni-merce" sono esenti dall'IMU;
 - n. 753 che fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
 - n. 758, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli qualificati come:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;



Città di Minerbio

Bologna

- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- n. 760, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- n. 747, conferma le riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC per:
 - a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 - c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura*



Città di Minerbio

Bologna

della metà”;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della già citata Legge n. 160/2019.

Rilevato che:

- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1, A8, A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;

Richiamati i commi dal n. 748 al 754, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, nei quali vengono fissate le aliquote base, per diverse fattispecie, con la possibilità per il comune, pur in coerenza con gli equilibri finanziari complessivi, anche derivanti dal gettito IMU prodotto, di intervenire in aumento entro il limite per ciascuna consentito, o in diminuzione fino all'azzeramento delle medesime, come la norma consente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito,



Città di Minerbio

Bologna

a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020. Alla data di adozione del presente provvedimento il decreto di cui al comma 756 non è ancora stato emanato*);

- la sopra citata circolare precisa che "...se al momento del versamento dell'acconto risulta che il Comune già abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote IMU applicabili nel 2020, il contribuente può determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate...";
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Dato atto, altresì che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti sull'IMU 2021 e sull'anno 2022, in particolare:

- Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei



Città di Minerbio

Bologna

soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Preso atto che per le esenzioni di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell'art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 e dell'art. 1, comma 601 della Legge n. 178 del 30/12/2020;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo e le detrazioni applicabili alle fattispecie previste per legge, come meglio esplicitato nel dispositivo del presente provvedimento;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Evidenziato che tale prospetto delle aliquote IMU, di cui al sopra citato comma 757, alla data di adozione della presente deliberazione non è ancora stato reso noto e che, nelle more della sua approvazione, se ne rimanda a provvedimento successivo l'integrazione ai fini dell'efficacia delle aliquote a valere per l'anno 2022;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2022 è fissato al 31/12/2021;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato e vigente;



Città di Minerbio

Bologna

Dato atto che con apposita convenzione rep. n. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 47 del 21/12/2013 è stato disposto l'avvio operativo della gestione associata del servizio tributi dall'1/1/2014, individuato il funzionario al quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato e Responsabile del tributo per tutti i tributi gestiti;

Richiamata la delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni terre di pianura, n. 15 del 25/2/2020 con la quale viene nominato il Funzionario Responsabile della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), la Dott.ssa Laura Sgargi Gherardi, a decorrere dall'1.1.2020, così come previsto dalla Legge n. 160 del 27/12/2019;

Dato atto che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa al tributo IMU, come previsto dalla normativa vigente;

Visto il regolamento comunale vigente per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29/06/2020;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Rientra nella seduta in videoconferenza il Consigliere Tassinari, presenti n. 12 consiglieri;

A seguito di votazione, espressa per appello nominale, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12

Consiglieri votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare, per i motivi espressi, la misura delle aliquote e della detrazione per l'anno di imposta 2022, dell'imposta municipale propria (IMU) come in tabella indicato:



Città di Minerbio

Bologna

FATTISPECIE SOGGETTE ALL'IMPOSTA	Aliquota
tutte le fattispecie non espressamente assoggettate a diversa aliquota (<i>aliquota ordinaria</i>)	0,98%
Terreni agricoli soggetti ad imposta	0,76%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	ESENTE
Aree edificabili	0,98%
Fabbricati accatastati in categoria C1	0,90%
Abitazioni e relative pertinenze: - locate a canone libero - tenute a disposizione e non utilizzate	0,98%
Abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 nella quale il possessore ed il proprio nucleo familiare dimori abitualmente e risieda anagraficamente comprese le pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7 (*)	0,60%
Abitazione principale di categoria diversa da A1, A8 e A9 nella quale il possessore ed il proprio nucleo familiare dimori abitualmente e risieda anagraficamente comprese le pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7. (*)	ESENTE
UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE PER REGOLAMENTO COMUNALE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;	ESENTE
UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE PER LEGGE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE: • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche studenti soci assegnatari questi ultimi in deroga al requisito della residenza anagrafica ; • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o della convivenza di fatto. Ai soli fini IMU il diritto di abitazione resta in capo al genitore affidatario; • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano	ESENTE



Città di Minerbio

Bologna

come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti immobili merce) ai sensi dell'art. 1, comma 751, L.160/2019	ESENTE
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 così come definiti all'art. 9, comma 3bis del D.L. 557 del 30/12/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;	0,00%
abitazioni , comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale con residenza anagrafica	0,76%
abitazioni, comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, locate a " canone concordato " destinate ad abitazione principale con relativa residenza alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in ottemperanza alle disposizioni del D.M. 16-1-2017	0,76%
Immobili , esclusi quelli accatastati in categoria D, dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale di cui il Comune faccia parte o nel quale si trasformi o vi trasferisca parte o tutte le proprie funzioni, purché destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali	ESENTE
(*) nel caso i coniugi non risiedano anagraficamente nella medesima abitazione, la stessa non è considerata abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria e dell'applicazione della corrispondente aliquota e/o esenzione	

DETRAZIONI	FATTISPECIE
Detrazione di € 200,00	abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 nella quale il possessore ed il proprio nucleo familiare dimori abitualmente e risieda anagraficamente, comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7



Città di Minerbio

Bologna

3. Che il prospetto delle aliquote IMU, di cui al comma 757 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, alla data di adozione della presente deliberazione non è ancora stato reso noto e che, nelle more della sua approvazione, se ne rimanda a provvedimento successivo l'integrazione ai fini dell'efficacia delle aliquote a valere per l'anno 2022.
4. Di demandare all'Ufficio tributi Associato dell'Unione Terre di Pianura di inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019.
5. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati stimati ed attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri finanziari complessivi.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
A seguito di votazione, espressa per appello nominale, che dà il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti: n. 12
Voti favorevoli: n. 12
Voti contrari: n. 0
Astenuiti: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta consigliare è reperibile sul canale Youtube del Comune di Minerbio ai seguenti link: <https://www.youtube.com/watch?v=HSytRGzxPrU> e <https://www.youtube.com/watch?v=YEah6fZ8WZc>

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

BONORI ROBERTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

BERALDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Minerbio

Bologna

Proposta N. 1343 / 2021
TRIBUTI E RISCOSSIONI COATTIVE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE IMU PER L' ANNO
2022**

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/12/2021

IL RESPONSABILE
SGARGI GHERARDI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Minerbio

Bologna

Proposta N. 1343 /2021
TRIBUTI E RISCOSSIONI COATTIVE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE IMU PER L' ANNO 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- ☒ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.
- ☐ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **CONTRARIO** in merito alla regolarità contabile.
- Motivazioni:
- ☐ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **NON SI APPONE** parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 15/12/2021

IL RESPONSABILE
IACCARINO ANIELLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Minerbio

Bologna

Attestazione di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 60 del 22/12/2021

TRIBUTI E RISCOSSIONI COATTIVE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE IMU PER L' ANNO 2022

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

Li, 07/01/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

IACCARINO ANIELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Città di Minerbio

Bologna

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 60 del 22/12/2021

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE IMU PER L' ANNO 2022

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente a partire dal 27/12/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Li, 12/01/2022

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IACCARINO ANIELLO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)